



Handwritten signature



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO	ERNESTO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. GENTILE	MARIO	Consigliere	del 13/05/08
2. " FRANCO	AMEDEO	Consigliere	SENTENZA
3. " MARMO	MARGHERITA	Cons. Relatore	N. 1163/08
4. " SENSINI	MARIA SILVIA	Consigliere	R.G.N. 006489/2008

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MISERENDINO NAZZARENO N. il 08/01/1963

avverso la SENTENZA del 04/05/2007

TRIBUNALE di MESSINA

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. MARMO MARGHERITA



Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. MONTAGNA ALFREDO che ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

Udito il difensore dell'imputato avvocato Oreste La
Torre che ha chiesto l'accoglimento del ricorso



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina disponeva la citazione a giudizio di Nazzareno Miserendino, imputato del reato di cui all'art.30 comma 2 della legge n. 157 del 1992, per aver esercitato l'attività di tassidermia in assenza di autorizzazione e, con sentenza pronunciata il 4 maggio 2007, rilevata l'inammissibilità della richiesta di oblazione formulata dal difensore dell'imputato, dichiarava quest'ultimo colpevole del reato ascrittogli e, concesse gli attenuanti generiche, lo condannava alla pena di € 600,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, dichiarando interamente condonata la pena inflitta.

Ha proposto ricorso per cassazione il Miserendino chiedendo, per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati, in via principale, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, con la conseguente assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente ex art. 623 lettera B del codice di procedura penale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping stroke that curves upwards and ends in a small loop.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erroneo diniego del diritto all'oblazione da lui invocato.

Deduce il ricorrente che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di oblazione, senza considerare che nel caso in esame trovava applicazione l'art. 162 bis quinto comma c.p., norma



espressamente invocata dalla difesa di primo grado, non potendosi effettuare alcun distinguo discriminatorio sulla base del motivo che aveva determinato il mancato completamento della fattispecie ablativa inizialmente attivata.

Rileva il Collegio che il motivo è infondato e va respinto.

Come ha precisato questa Corte (v. Cass. pen., sez. III, sent. 8 marzo 2006, n. 12939) “ a seguito delle modificazioni introdotte con la legge n. 479 del 1999, le norme contenute negli artt. 464 comma 4 c.p.p. e 557 comma 2 c.p.p. prevedono che qualora venga formulata opposizione al decreto penale, all'imputato non è consentito presentare domanda di oblazione.

Pertanto, per effetto del disposto degli artt. 461 e 464 c.p.p., la domanda di oblazione, senza alcuna distinzione tra oblazione discrezionale ed oblazione obbligatoria, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, contestualmente all'atto di opposizione.

Nel caso in esame, peraltro, l'imputato, pur avendo presentato domanda di oblazione, non ha provveduto al pagamento nei termini dell'oblazione, sicchè il giudice di primo grado ha correttamente emesso decreto di giudizio e dichiarato inammissibile la tardiva reiterazione della richiesta di oblazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea formulazione del capo di imputazione e l'erronea applicazione dell'art. 30 comma secondo della legge n. 157 del 1992.

Deduce il ricorrente che il citato articolo 30 prevede per il tassidermista le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali, le cui



spoglie sono oggetto di imbalsamazione, stabilendo con tale dizione una evidente correlazione tra un divieto di abbattimento di una determinata specie non prelevabile a fini venatori e il trattamento della medesima specie da parte di chi svolge attività di imbalsamazione.

Nel caso in esame ciò che aveva determinato il procedimento era soltanto il rinvenimento delle spoglie di un rapace, appartenente, come tale, a specie protetta.

Al contrario, nel contesto del capo di imputazione, si faceva riferimento, richiamando il comma secondo del citato articolo 30 della legge n. 157 del 1992, all'esercizio di attività di tassidermia in assenza di autorizzazione.

Anche il secondo motivo è infondato.

Come ha precisato questa Corte (v. Cass. pen. sez. III sent. 3 febbraio 2005, n. 9490) “ in materia di caccia l'art. 30, comma secondo della legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce che in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento”. Trattasi di una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette”.

Trova quindi applicazione nel caso di imbalsamazione di animali appartenenti a specie protetta la norma contenuta nell'art. 30 n. 1 lettera g) che prevede l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b) della quale sia vietato l'abbattimento.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una



prova decisiva espressamente richiesta dalla difesa.

Deduce il ricorrente che il giudice di merito aveva erroneamente disatteso la richiesta formulata dalla difesa di disporre consulenza tecnica sulle spoglie dell'animale di specie protetta allo scopo di determinare l'epoca dell'abbattimento.

Tale accertamento avrebbe consentito di stabilire che il rapace in questione era stato abbattuto oltre dieci anni prima, in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa regionale che ne preclude l'abbattimento.

Il successivo trattamento ai fini di imbalsamazione era da considerarsi quindi comportamento non penalmente rilevante.

Il motivo è fondato.

L'art. 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 avente ad oggetto le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in ordine all'attività di tassidermia richiama infatti la normativa regionale che, per quel che attiene alla regione siciliana, è costituita dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

Risulta quindi decisivo, ai fini del decidere, accertare in che data è stato abbattuto l'animale per verificare se all'epoca dell'abbattimento lo stesso apparteneva a specie protetta, in considerazione del diretto collegamento della sanzione relativa all'attività di tassidermia e imbalsamazione al divieto di caccia dell'animale in quanto appartenente a specie protetta all'epoca dell'abbattimento.

Va quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina



P. Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina

Così deciso in Roma il 13 maggio 2008

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President, appearing to read "Ernesto Lupo".

IL CONSIGLIERE EST.

Handwritten signature of the External Counselor, appearing to read "Maffioletti".

